



Corte dei Conti



PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, LE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI DI PERUGIA, TERNI, SPOLETO E LA PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER L'UMBRIA

Il giorno 16 del mese di marzo dell'anno duemilaventitre, presso gli Uffici della Procura Generale della Repubblica di Perugia, con sede in Piazza Matteotti n. 22, Perugia,

la PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello di PERUGIA, in persona del Procuratore Generale pro-tempore, Dott. Sergio Sottani;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di PERUGIA, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott. Raffaele Cantone;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di TERNI, in persona del Procuratore Capo facente funzioni, Dott. Claudio Cicchella;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di SPOLETO, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott. Vincenzo Ferrigno;

la PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della CORTE dei CONTI per la Regione Umbria, in persona del Procuratore regionale pro-tempore, Dott.ssa Rosa Francaviglia;

PREMESSO

- che le attività delle Procure della Repubblica e della Procura Regionale della Corte dei Conti, nell'indipendente e autonomo esercizio delle relative funzioni (artt. 103, 108 e 112 Costituzione), sono dirette ad assicurare il pieno rispetto del principio di legalità nell'azione amministrativa;
- che il principio di segretezza degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero ordinario (art. 329 c.p.p.) va temperato con l'esigenza, anch'essa normativamente riconosciuta, di assicurare la conoscenza di atti ed informazioni da parte di altri organi dell'Autorità giudiziaria, tra cui il Pubblico ministero contabile (art. 117 c.p.p. e art. 58, comma 1, del Codice di Giustizia Contabile);
- che al di là delle reciproche comunicazioni e denunce direttamente imposte dalla Legge (artt. 361 c.p.; 129 disp. att. c.p.p.), sussistono obiettive esigenze di coordinamento tra

le attività delle Procure della Repubblica e della Procura erariale volte ad assicurare non solo un efficiente esercizio delle rispettive funzioni, territorialmente circoscritte a un medesimo ambito territoriale, ma altresì, in alcuni casi, una possibile economia nell'utilizzo delle comuni risorse investigative;

- che la necessità di incentivare una sempre migliore collaborazione tra i predetti Uffici ha trovato un compiuto riscontro in note emesse sia dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione (prot. n. 23418 UAI/u. art. 6 932 del 30 dicembre 2010), sia dal Procuratore Generale presso 1a Corte dei Conti (prot. n. 0000120- 10/02/2011-AAPG-PG MAG-P del 10 febbraio 2011 e n. PG 9654/2007P del 2 agosto 2007; prot. n. 666 del 30 marzo 2015);
- che la richiamata esigenza di collaborazione e coordinamento nell'azione delle Procure della Repubblica e della Procura della Corte dei Conti - quale espressione del principio di leale collaborazione, per il giusto ed efficace contemperamento delle finalità perseguite, tra i predetti Organi dello Stato - può trovare un formale riconoscimento e disciplina in un apposito atto di intesa stipulato tra gli Uffici medesimi;

le Parti, come sopra legalmente rappresentate, stipulano e concludono il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

che viene redatto in un numero di originali pari a quello dei soggetti firmatari per essere conservato agli atti di ciascuna delle sedi interessate.

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Con il presente protocollo di intesa la Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia, le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari di Perugia, Terni e Spoleto, altresì indicate nel presente atto come Procure ordinarie, e la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Umbria, altresì indicata nel presente atto come Procura contabile, perseguono il fine di creare una stabile forma di collaborazione e coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni, fermo restando il pieno rispetto della reciproca indipendenza e autonomia come garantite dalla Costituzione.
2. All'interno di ciascuna Procura può essere individuato dal titolare dell'Ufficio un Magistrato referente, cui sarà assegnato il compito di curare la corretta esecuzione di quanto stabilito dal presente protocollo di intesa, ferma restando la competenza diretta dei Magistrati titolari delle indagini.
3. Nelle more della eventuale designazione di cui al comma precedente i compiti di Magistrato referente sono assolti dal Procuratore generale presso la Corte di Appello e dal Procuratore capo, per conto delle Procure ordinarie, e dal Procuratore regionale per conto della Procura contabile.

4. Eventuali variazioni del Magistrato referente saranno prontamente comunicate alle altre Procure (ordinarie ovvero contabile).

Articolo 2

(Trasmissioni, comunicazioni e denunce)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 129 disp. att. c.p.p., ove dagli atti emergano possibili profili di danno erariale e non risulti che la Procura contabile sia stata già informata, la Procura ordinaria trasmette alla Procura contabile, in formato digitale con dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente, copia delle proprie richieste di rinvio a giudizio, delle citazioni dirette a giudizio, delle citazioni a giudizio direttissimo o immediato, dei propri decreti penali di condanna relativi alle seguenti fattispecie di reato:

a) tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I, Titolo II del Libro II del codice penale;

b) tutti i reati che siano aggravati dalla circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 9, del codice penale;

c) il delitto di cui all'articolo 640 del codice penale, se aggravato dalla circostanza speciale di cui al comma 1, n. 1, dello stesso articolo (fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico) ovvero se aggravato ai sensi dell'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), o, comunque, nelle ipotesi di reato riferite ad indebita percezione di contributi o finanziamenti pubblici a danno dell'erario nazionale o sovranazionale;

d) i delitti comunque commessi da dipendenti pubblici lesivi di interessi patrimoniali e non patrimoniali degli Enti pubblici.

1. La Procura ordinaria trasmette altresì alla Procura contabile, nelle forme e con le modalità di cui al precedente comma 1, le proprie richieste di archiviazione dei reati in relazione ai quali risulti comunque prefigurabile la sussistenza di un danno erariale.

2. La Procura contabile, a seguito dell'informativa della Procura ordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del Codice di Giustizia Contabile, richiede copia digitale degli atti integrali del procedimento penale nei casi in cui ritenga ipotizzabili gli estremi di una fattispecie di responsabilità amministrativa.

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 361 c.p., qualora nel corso dell'attività istruttoria della Procura contabile emergano elementi che, pur non integranti autonome fattispecie di reato, possano risultare di interesse per la Procura ordinaria in relazione a specifiche attività di indagine dalla stessa condotte, la Procura contabile trasmette a sua volta, per conoscenza, in formato digitale, la pertinente documentazione.

Articolo 3

(Deleghe e attività coordinate)

1. Qualora siano in corso procedimenti pendenti presso la Procura ordinaria e la Procura contabile, il Magistrato referente - anche su richiesta del Magistrato assegnatario del

procedimento - può segnalare al Magistrato referente dell'altra Procura l'opportunità di compiere determinate attività di indagine in forma coordinata tra le due Procure.

2. A tale scopo possono essere indetti appositi incontri di coordinamento con le modalità indicate al successivo articolo 4, comma 2.

3. Al fine di assicurare un efficiente esercizio delle rispettive funzioni e una economia nell'utilizzo delle comuni risorse investigative, le attività di indagine di entrambe le Procure (ordinaria e contabile) devono tendere a evitare duplicità di accertamenti istruttori nella prospettiva della contestuale acquisizione di tutti gli elementi idonei alla valutazione sia della eventuale responsabilità penale, sia della eventuale responsabilità amministrativa.

4. La Procura procedente (ordinaria o contabile) trasmette copia del provvedimento di indagine all'altra Procura e, successivamente, ne trasmette altresì gli esiti.

Articolo 4

(Incontri di coordinamento)

1. Al fine di facilitare e promuovere le attività previste dal presente protocollo saranno indetti dal Procuratore generale, nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno, incontri di coordinamento tra i titolari degli Uffici di Procura (ordinarie e contabile) ai quali parteciperanno anche i Magistrati referenti eventualmente individuati.

2. In relazione a singoli procedimenti o affari possono essere congiuntamente indetti dai titolari degli Uffici specifici incontri di coordinamento aperti ai Magistrati referenti e ai Magistrati titolari delle indagini per le quali si ritenga opportuno il coordinamento delle attività istruttorie.

3. Degli incontri di coordinamento viene redatto un sommario processo verbale.

Articolo 5

(Utilizzo di posta elettronica per comunicazioni tra Magistrati)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, i Magistrati addetti alle Procure utilizzano nei loro rapporti informali, anche al fine del reciproco scambio di informazioni dirette a un efficace coordinamento, lo strumento della posta elettronica.

Articolo 6

(Recapiti di posta elettronica per le comunicazioni tra gli Uffici e i Magistrati)

1. Al presente protocollo è allegato l'elenco degli indirizzi di posta elettronica degli Uffici e dei Magistrati addetti da utilizzare per le comunicazioni indicate nei precedenti articoli nonché al comma successivo.

Eventuali variazioni sono prontamente segnalate dai titolari delle Procure all'Ufficio del Procuratore generale che provvede all'aggiornamento dell'elenco nonché alla relativa trasmissione a tutti gli Uffici aderenti al presente protocollo.

Articolo 7

(Revisioni e modifiche)

1. In occasione degli incontri di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 1, sono

valutate le eventuali revisioni e modifiche da apportare al presente protocollo d'intesa.

2. Le revisioni e le modifiche da apportare sono adottate con la medesima forma seguita per concludere il presente protocollo d'intesa.

Procura Regionale Corte dei Conti Umbria

F.to digitalmente

(Dott.ssa Rosa Francaviglia)

Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia

F.to digitalmente

(Dott. Sergio Sottani)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

F.to digitalmente

(Dott. Raffaele Cantone)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto (f.f)

F.to digitalmente

(Dott. Vincenzo Ferrigno)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni (f.f)

F.to digitalmente

(Dott. Claudio Cicchella)